

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2018, n. 641

Istituzione dell'Agenda pubblica e approvazione delle Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 e del Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Affari istituzionali e giuridici e condivisa dalla Dirigente della Sezione Ricerca innovazione e capacità Istituzionale nella qualità di Responsabile della transizione digitale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

La legge regionale 28 luglio 2017, n. 30 "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici" ha inteso individuare una specifica disciplina normativa che a livello regionale dia piena attuazione al Titolo III dello Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della partecipazione attiva e consapevole dei cittadini quale elemento essenziale della vita pubblica democratica, nonché promuovere il rapporto tra società ed istituzioni; la normativa regionale risponde, inoltre, ai principi di trasparenza, parità di condizioni ed efficacia nei rapporti tra la Regione e i portatori di interessi particolari, in coerenza con il Programma di governo regionale, nel convincimento che partecipazione democratica e trasparenza siano elementi indivisibili di una buona governance.

La trasparenza degli atti politici e amministrativi deve essere sempre garantita, sia in termini di accessibilità alle informazioni e agli atti, sia rendendo tracciabile ogni fase dei procedimenti. In particolare, con la legge regionale si è inteso disciplinare l'attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici, regolamentandone l'interazione attraverso strumenti, dispositivi e procedure definite, che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione fra decisori pubblici e gruppi di interesse particolare.

Tale disciplina appare pienamente funzionale ad attuare altresì i principi in materia di anticorruzione, in quanto indispensabile per prevenire comportamenti corrottivi che riguardano la pubblica amministrazione e prima ancora le scelte dei decisori pubblici e si iscrive tra le "misure generali" di prevenzione della corruzione di cui al PTPC 2017-2019, mirando a rendere maggiormente trasparente e tracciabile per il cittadino il percorso di formazione legislativa e più in generale degli atti politici e di quelli di programmazione della Regione Puglia e palesando l'attività di rappresentanza degli interessi privati all'interno della Regione.

In attuazione dell'art. A della legge regionale, con DGR n. 1586 del 3.10.2017 è stato istituito presso la struttura amministrativa competente della Segreteria generale della Presidenza G.r., il Registro pubblico dei rappresentanti di interesse. Il responsabile regionale della trasparenza e della prevenzione della corruzione coordina l'istruttoria delle richieste di accreditamento al registro, garantisce il suo aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione: www.regione.puglia.it.

Sempre con DGR n. 1586 del 3.10.2017 la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 6 della legge, ha approvato la proposta di linee guida per la presentazione delle richieste di accreditamento, per le relative procedure istruttorie e per le modalità di iscrizione al registro, nonché la proposta di codice di condotta

dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare e ha disposto la trasmissione del provvedimento, a cura della Segreteria generale del Presidente della G.R., al Consiglio regionale per una condivisione con la Commissione consiliare competente prima dell'approvazione definitiva.

In data 10.1.2018 la VII Commissione consiliare ha espresso parere favorevole con la raccomandazione seguente: "escludere dall'obbligo di iscrizione al registro i soggetti auditi dalle Commissioni consiliari permanenti in quanto le stesse non sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 24 luglio 2017 n. 30".

Inoltre nelle more del completamento dell'iter di approvazione è stato elaborato un sistema informatico di iscrizione al registro, per cui si sono rese necessarie modifiche tecniche per consentire l'accreditamento nel Registro di cui alla DGR n. 1586 del 3.10.2017.

Pertanto in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della richiamata legge regionale il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, tenendo conto della raccomandazione della Commissione consiliare e delle necessarie modifiche tecniche di cui sopra, ha predisposto l'allegato A) "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30" con le quali si individuano le procedure per l'iscrizione al Registro pubblico previa compilazione dell'apposita modulistica in una sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia.

La legge regionale inoltre prevede all'art.7, che sia istituita, d'intesa tra il Presidente della Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, un'apposita Agenda pubblica in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Puglia, in cui sono resi noti gli incontri svolti fra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici di cui all'art.3, comma 1, lettera d).

È stata pertanto predisposta a cura della Segreteria generale della Presidenza G.r. e della Segreteria generale del Consiglio regionale la bozza dell'intesa istitutiva dell'Agenda (all. C) alla presente deliberazione.

L'agenda riporta la data, i temi di discussione e la documentazione prodotta nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.

L'Agenda Pubblica, in cui saranno resi noti gli incontri svolti fra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici di cui all'art.3, comma 1, lettera d) sarà invece curata dalle Segreterie particolari degli assessori della G.R., dalle Segreterie dei Dipartimenti e dalle rispettive Segreterie dei consiglieri o degli altri decisori pubblici e sarà pubblicata, con apposito banner, sul sito istituzionale della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs.N. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, propone alla Giunta Regionale di approvare le "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30" (allegato A), nonché il "Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare" (allegato B), come modificati anche in recepimento delle osservazioni della Commissione Consiliare competente, di approvare la bozza di intesa per la istituzione dell'Agenda pubblica ai sensi dell'art. 7 della L.r. 30/2017, (allegato C), che sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale in base alla norma ivi richiamata.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4. let. k della L.R. n. 7/97, nonché degli articoli 4 e 6 L.r. n. 30/2017.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici, dalla Dirigente della Sezione ricerca Innovazione e capacità Istituzionale e dal Segretario Generale della Presidenza;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto di quanto riportato in premessa;
- di approvare le “Linee guida per lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30”, di cui all’allegato A) al presente atto per farne parte integrante;
- di approvare il “Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare”, allegato B) al presente atto per farne parte integrante;
- di approvare la bozza di intesa per la istituzione dell’Agenda pubblica ai sensi dell’art. 7 della L.r. 30/2017, allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante, che sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale in base alla norma ivi richiamata;
- di demandare alla struttura amministrativa competente, individuata nell’ambito della Segreteria Generale della Presidenza, la gestione e la cura del Registro Pubblico;
- di notificare il presente provvedimento a cura della struttura amministrativa competente alle Segreterie particolari degli Assessori della G.R., dei Consiglieri regionali e dei Direttori di Dipartimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Allegato A

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n.30
Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici

**Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici
ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30**

I Parte**Registro pubblico e Modalità di presentazione delle istanze di accreditamento****AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE:**

I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici ai sensi della L.r. n. 30/2017 sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione al registro istituito presso la Segreteria generale del Presidente della G.R.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al registro i soggetti auditi dalle Commissioni consiliari permanenti in quanto le stesse non sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 24 luglio 2017 n. 30.

TENUTA DEL REGISTRO PUBBLICO:

Il registro è organizzato in ordine cronologico, con l'attribuzione di un codice numerico progressivo a ciascun soggetto accreditato. Il registro è gestito in modalità elettronica mediante il sistema informatico all'uopo preposto. Una copia cartacea, estratta mensilmente, rimane agli atti della struttura competente come individuata di seguito.

Il Registro è pubblicato, in formato aperto, in un'apposita sezione del sito web istituzionale ed è liberamente accessibile all'utenza.

La struttura preposta alla gestione del registro è individuata nel Servizio competente (attualmente denominato URP) incardinato nella Sezione affari istituzionali e giuridici della Segreteria generale della Presidenza G.r. Essa garantisce l'aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione: www.regione.puglia.it.

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

Al fine di essere iscritti nel registro i rappresentanti di gruppi di interesse particolare come definiti all'art. 3 lett. b) della l.r. n. 30/2017 presentano istanza di accreditamento per lo svolgimento dell'attività di lobbying ai sensi della L.r. n.30/2017, previa pubblicazione di Avviso pubblico di apertura delle iscrizioni da parte della struttura amministrativa preposta alla gestione del registro di cui sopra.

La trasmissione delle istanze avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il link presente nel sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it – Registro Lobbying Puglia) o direttamente all'indirizzo URL <https://lobbying.regione.puglia.it>.

L'Avviso pubblico è adottato nella forma della "modalità a sportello" per consentire la più ampia iscrizione da parte degli interessati e il costante aggiornamento, per cui, fatti salvi termini di chiusura di volta in volta



individuati dalla struttura amministrativa per ragioni organizzative, le istanze possono essere presentate in qualunque momento, purchè sia seguita la procedura informatica.

Per iscriversi al Registro, i Rappresentanti dei gruppi di interessi devono munirsi, se non ancora in possesso, di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di un Certificato di Firma digitale rilasciato dai soggetti accreditati, e richiedere un codice di domanda accedendo agli indirizzi web sopra indicati. Tale codice associa in maniera univoca la domanda al soggetto richiedente l'iscrizione, e rappresenta la chiave di accesso alla domanda insieme con il suo Codice Fiscale. E' possibile richiedere un codice di domanda tramite il tasto funzione **Richiedi un Codice di Domanda per una Nuova Iscrizione** specificando il codice fiscale del soggetto richiedente e il suo indirizzo PEC. Conclusa l'operazione, il codice di domanda viene trasmesso all'indirizzo PEC indicato dal soggetto per gli accessi successivi alla istanza.


Ricevuto il codice della domanda, il richiedente può proseguire con il caricamento dei dati richiesti per l'iscrizione. Il caricamento di tali dati può essere effettuato anche in momenti diversi. In tal caso, l'accesso alla domanda deve essere effettuato utilizzando il tasto funzione **Carica i Dati della Domanda di Iscrizione**.

Completato il caricamento, il soggetto deve proseguire con la generazione del file .pdf contenente i dati inseriti, scaricare sulla propria postazione di lavoro il file .pdf generato dalla procedura, e infine firmarlo digitalmente. L'ultimo passo della procedura di iscrizione telematica al Registro prevede il caricamento del file .pdf sottoscritto con firma digitale e l'invio dello stesso in Regione tramite il tasto funzione **Invia Domanda**.

Infine, la procedura telematica trasmette al richiedente una notifica via PEC di avvenuta acquisizione dei dati relativi all'iscrizione nei propri archivi.

Di seguito viene fornito uno schema esemplificativo della procedura telematica:





Il Servizio URP o altra struttura amministrativa eventualmente individuata dal Segretario generale del Presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, cura l'istruttoria delle richieste di accreditamento al registro, garantisce il suo aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione: www.regione.puglia.it.

Costituisce presupposto essenziale per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione l'esistenza di un rapporto di rappresentanza del gruppo di interesse particolare.

L'istanza deve contenere i seguenti dati e informazioni, resi ai sensi del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità, attestando l'esattezza e la correttezza delle informazioni comunicate:

- i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare, la casella di posta elettronica certificata – PEC - dove si intende ricevere comunicazioni;
- i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
- le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di lobbying;

- e) la dichiarazione di non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
- f) la dichiarazione di non essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- g) la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.

Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- I) lo Statuto o il regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
- II) la dichiarazione di non versare in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 30/2017.
- II) il codice di condotta approvato con deliberazione di giunta regionale, sottoscritto dal rappresentante di gruppi di interesse particolare per accettazione.

II Parte

Procedura istruttoria

L'attività istruttoria tesa verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l'iscrizione al registro è svolta con cadenza bisettimanale, fatti salvi periodi più lunghi individuati per motivi organizzativi dalla struttura amministrativa competente, è svolta come di seguito:

Il responsabile del procedimento (individuato nel Dirigente del Servizio preposto alla gestione del registro o in altro soggetto da questi delegato) verifica previamente, sulla base dei dati presenti nel sistema informatico:

- 1) la completezza e la regolarità dell'istanza
- 2) il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 della L.r. n. 50/2017, ossia:
 - a) deve avere compiuto la maggiore età;
 - b) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
 - c) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
 - d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
- 3) l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 10 della L.r. n. 30/2017, ossia di non ricoprire o svolgere e di non aver ricoperto o svolto nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza le seguenti cariche o incarichi:
 - a) Presidente del Consiglio regionale, consigliere regionale, Presidente della Giunta regionale, assessore, direttore di Dipartimento della Regione Puglia, incarico di vertice delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
 - b) dipendenti della Regione Puglia o degli altri soggetti titolari della decisione pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - c) soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, le società controllate e gli enti partecipati dalla Regione, in qualità di personale esterno agli stessi;



d) soggetti titolari, in qualità di esperti di comprovata esperienza, di incarichi individuali conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

e) i giornalisti, pubblicisti e professionisti, iscritti all'Ordine.

I rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta, il Dirigente del Servizio competente o il responsabile del procedimento ne dà comunicazione con PEC al soggetto istante. Il responsabile può richiedere chiarimenti o l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione presentata, a tal fine assegnando al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni per adempiere. La richiesta sospende automaticamente il termine di conclusione del procedimento.

Le istanze ritenute ammissibili sulla base della previa verifica svolta dal Responsabile del procedimento sono valutate dalla Commissione permanente costituita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (con funzioni di coordinamento), dal Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici, dal Dirigente del Servizio preposto alla gestione del registro e da due Dirigenti indicati dal Consiglio regionale.

Ai fini della iscrizione nel registro la ridetta Commissione valuta ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.r. n. 30/2017 "l'idoneità dello statuto o del regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati dai soggetti che intendono svolgere l'attività di lobbying".

Il termine di conclusione del procedimento, relativo a ciascuna istanza, è di trenta giorni, fatte salve sospensioni o interruzioni ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo.

III Parte

Modalità di iscrizione nel Registro

Nel caso di valutazione positiva da parte della Commissione, il Dirigente del Servizio preposto alla gestione del registro, o il Responsabile del procedimento competente anche per l'adozione del provvedimento, dispone l'iscrizione nel registro attraverso la validazione della domanda presente nel sistema, comunicandone l'esito per via telematica all'istante.

La validazione a sistema comporta l'automatico aggiornamento del Registro con l'inserimento dei dati del lobbyist.

Nel registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
- d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di lobbying;
- e) lo Statuto o il regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
- f) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

Mediante la registrazione i rappresentanti consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di dominio pubblico e si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta.



IV Parte

Diritti e doveri dei lobbyisti

I rappresentanti così registrati possono esercitare i diritti ad essi riconosciuti dalla L.r. n. 30/2017 e possono presentare al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione eventuali osservazioni o segnalazioni sull'attività svolta affinché questi possa riferirne in sede di relazione sull'attività di rappresentanza di interessi di cui all'art. 12 L.r. n. 30/2017.

Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esercizio dei diritti, all'accesso agli uffici delle strutture dei decisori regionali e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l'esplicazione della loro attività sono stabilite dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta in raccordo con la Segreteria generale del Consiglio regionale, e pubblicate sul portale istituzionale della Regione Puglia.

La violazione degli obblighi previsti dalla L.r. n. 30/2017 e dal codice di condotta è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è adottato dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Il rappresentante di gruppi di interesse particolare cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.

Il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dispone, previa istruttoria del Servizio preposto alla gestione del registro, la sospensione dall'iscrizione dal registro anche nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alla L.r. n. 30/2017.



Allegato B

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n.30
Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici

PROPOSTA di**CODICE DI CONDOTTA DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI INTERESSE****I**
(Principi generali)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i rappresentanti di gruppi di interesse (di seguito rappresentanti) agiscono con disciplina e onore, e osservando i principi di pubblicità, proporzionalità, e non discriminazione e trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome dei decisori pubblici. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.

Per decisori pubblici si intendono: il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, nonché i direttori dei dipartimenti, i vertici delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale

In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun rappresentante adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta.

II
(Doveri dei rappresentanti di gruppi di interesse)

I rappresentanti osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari dei decisori pubblici, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

Nelle loro relazioni con i decisori della Regione Puglia e le loro strutture, i rappresentanti di interessi:

- I. si identificano sempre con il proprio nome e, se del caso, con il proprio numero di registrazione, facendo riferimento al gruppo di interesse particolare rappresentato, ossia "associazioni, fondazioni, ancorché non riconosciute, comitati, società e persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica";
- II. dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono;
- III. evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta oppure mediante pressioni indebite o comportamenti scorretti;



- IV. nei loro rapporti con terzi, i rappresentanti di gruppi di interesse non vantano alcuna relazione ufficiale con i decisori pubblici o le relative strutture, né travisano gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri agenti dei decisori pubblici né utilizzano i loghi delle istituzioni regionali senza espressa autorizzazione;
- V. garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro siano complete, aggiornate e non fuorvianti;
- VI. consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste della Amministrazione di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
- VII. si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle strutture dei decisori pubblici;
- VIII. rispettano in generale tutte le norme di legge, regolamento, gli amministrativi generali, nonché gli atti di indirizzo politico-amministrativo e degli atti di pianificazione e di programmazione comunque denominati e si astengono dall'ostacolarne l'attuazione e l'applicazione;
- IX. non inducono i membri, i funzionari degli organi decisori, né i collaboratori o gli stagisti presso questi ultimi, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;
- X. informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni regionali.

III
(Doni)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i rappresentanti di gruppi di interesse si astengono dall'offrire ai decisori pubblici o alle loro segreterie doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 150 euro effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali di cortesia. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere accettato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre beni mobili che siano di tipo esclusivamente materiale; sono pertanto vietati regali o utilità rappresentati da buoni sconto, buoni benzina e simili.

IV
(Pubblicità)

Le dichiarazioni dei rappresentanti di gruppi di interesse relative alle posizioni ed agli interessi rappresentati sono rese note attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Puglia.

V
(Sanzioni)

La mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta è punita con la sospensione o cancellazione dal registro del rappresentante di gruppi di interesse.



Allegato C)

Bozza

Intesa per la istituzione della

Agenda pubblica dei decisori pubblici ai sensi dell'art. 7 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30

Tra

Il Presidente della Giunta regionale

e

Il Presidente del Consiglio regionale

Art.1 Istituzione dell'Agenda

1. Si conviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, co. 1 L.r. 24 luglio 2017 n. 30 di istituire l'Agenda pubblica in cui registrare e rendere noti gli incontri svolti tra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici di cui all'art. 3 comma 1 lettera d).

Art. 2 Linee guida per la gestione, accesso e pubblicazione

1. L'agenda è implementata come un calendario centralizzato a disposizione di ogni decisore pubblico.
2. La gestione dell'Agenda è realizzata attraverso una procedura telematica centralizzata, ad accesso riservato ai decisori pubblici autorizzati, che consente di:
 - a) inserire e/o aggiornare i dati degli incontri concordati con i rappresentanti;
 - b) classificare gli incontri rispetto ad una tipologia di temi di discussione;
 - c) allegare eventuali documenti a supporto dell'incontro;
 - d) estrarre i dati dell'agenda in formato aperto;
 - e) consultare l'Agenda su base giornaliera, settimanale, mensile o globale
 - f) importare i dati dell'Agenda (o di un determinato periodo) nel proprio calendario locale (iCal)
 - g) pubblicare l'Agenda dei singoli decisori pubblici o di tutti i decisori pubblici che utilizzano l'Agenda centralizzata
3. L'agenda riporta la data dell'incontro, i temi di discussione e la documentazione prodotta nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
4. L' Agenda è curata dalle Segreterie particolari dei decisori pubblici ed è pubblicata, con apposito banner, sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Art. 3 modalità di richiesta degli incontri

1. I Rappresentanti iscritti nel Registro Lobbying Puglia possono richiedere un incontro ad uno dei decisori pubblici previsti dalla L.R. 30/2017 contattando direttamente le Segreterie di riferimento



attraverso i recapiti presenti sul sito istituzionale ovvero in modalità telematica attraverso il link presente nel sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it – Registro Lobbying Puglia).

2. Il Rappresentante deve indicare il tipo di richiesta, una breve descrizione della richiesta di incontro ed eventualmente allegare documenti a sostegno della richiesta di incontro.

Art. 4 Fissazione degli incontri

1. Il Decisore pubblico, attraverso la propria Segreteria, consulta le richieste di incontro ricevute dai Rappresentanti dei gruppi di interesse anche attraverso il sistema centralizzato di gestione dell'Agenda pubblica presente nel sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it – Area riservata Registro Lobbying).
2. Se occorrono integrazioni di informazioni, il decisore le richiede per il tramite della Segreteria. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al co. 4.
3. Se accetta la richiesta di incontro il Decisore pubblico, sempre per il tramite della Segreteria, risponde alla richiesta con l'indicazione del giorno e ora dell'incontro. La Segreteria del Decisore pubblico aggiorna la relativa Agenda di incontri con i dati del Rappresentante e l'oggetto della richiesta.
4. Se entro il termine di 60 giorni dalla richiesta non viene data comunicazione della data dell'incontro, la richiesta si intende non accolta.
5. Gli incontri in Agenda possono essere inseriti anche direttamente agendo sul calendario che il sistema visualizza al Decisore pubblico: sarà sufficiente selezionare il giorno in cui registrare l'incontro e inserire il nome del Rappresentante, l'oggetto dell'incontro, l'ora di inizio ed eventualmente di fine incontro, eventuali allegati e eventuali annotazioni interne.
6. L'Agenda aggiornata è immediatamente resa pubblica attraverso il link presente nel sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it – Registro Lobbying Puglia).

Art. 5 Pubblicazione dell'Agenda pubblica


1. L'Agenda degli incontri svolti dai Rappresentanti dei gruppi di interessi con i Decisori pubblici è pubblicata attraverso il link nel sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it – Agenda Pubblica Puglia) con accesso libero e senza credenziali.
2. Gli utenti possono:
 - a) prendere visione di tutti gli incontri presenti in Agenda;
 - b) scegliere le modalità di consultazione dell'Agenda: il calendario della settimana, il calendario del mese, l'elenco di tutti gli incontri di un determinato periodo
 - c) scaricare l'Agenda nei formati "aperti" (CSV, XML) o in formato PDF
 - d) memorizzare l'Agenda in locale sul proprio computer nel formato standard iCal e utilizzarla con i propri software di gestione agenda.

Art. 6 Rinvio

1. Per tutto quanto ivi non disciplinato si rinvia alla L.r. 24 luglio 2017 n. 30.

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA**

Roberto VENNARI



2

REGIONE PUGLIA

Il presente allegato e' composto
da n° 10 pagine.

